

Comune di Acqui Terme (Alessandria)

**Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 12/01/2018 "Modifiche al Regolamento Edilizio in merito alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli"**

Omissis  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
Omissis  
D E L I B E R A

1. di prendere atto della parte narrativa che espressamente si richiama e di cui si condividono i contenuti;
2. di approvare la modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale vigente introducendo il seguente articolo:

Art. 32 quater

*"Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoria-mente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative è sufficiente che la predisposizione sia prevista per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. L'obbligo di cui al presente articolo si intende assolto con la posa in opera di una presa elettrica in ciascun box auto e, per quanto riguarda i semplici parcheggi, con la posa in opera di cavidotti opportunamente dimensionati (senza necessità di posa del cavo elettrico) e di un pozzetto per ogni batteria di posti auto contigui; qualora i posti auto contigui fossero in numero superiore alle 10 unità dovrà essere previsto un ulteriore pozzetto ogni 10 posti auto (o frazione di 10). I cavidotti di cui sopra dovranno preferibilmente partire direttamente dall'armadio contatori. Con riferimento agli interventi edilizi di cui al presente articolo si prescrive altresì che nelle parti comuni di ogni edificio, accessibili anche a persone con ridotte capacità motoria ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, vengano installate due prese elettriche poste ad una distanza non inferiore a cm 100 una dall'altra e ad un'altezza dal pavimento compresa tra i 45 ed 115 cm (consigliata tra 60 ed i 110 cm), al fine di consentire la ricarica delle carrozzine elettriche";*

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di procedere negli adempimenti necessari per la formale introduzione della presente modifica al regolamento ai sensi della L.R. 19/99 e s.m.i. Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.